



**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PARI
OPPORTUNITÀ.**

APPROVATO CON DELIBERA N. 39

DEL 16 MAGGIO 2024

Art.1

ISTITUZIONE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

È istituita presso il Comune di Brindisi, ai sensi e per le finalità dell'art.1 del vigente Statuto, la Commissione Comunale per la Parità e le Pari Opportunità.

Art.2

COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

La Commissione è composta da 15 membri:

- a) Sette componenti, anche persone estranee al Consiglio Comunale, designate/i dalla Conferenza dei Capi Gruppo, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Gruppi Consiliari, di cui quattro espressioni della maggioranza e tre della minoranza. Sino alla concorrenza del numero previsto sono membri di diritto della Commissione le Consigliere Comunali; ove queste ultime eccedano il numero stabilito, il Consiglio Comunale procede a votazione per la nomina. Nel caso di composizione mista, per i membri non Consigliere/i Comunali sarà rispettata analoga proporzione di cui al primo periodo della presente lett. a);
- b) Sei componenti, delle/i quali almeno cinque donne, designate/i dalla Conferenza dei Capi Gruppo, sulla base delle candidature - complete di curriculum vitae, da cui si evinca l'impegno nelle tematiche inerenti alle pari opportunità - pervenute dalle Associazioni, operanti sul territorio, che si occupino soprattutto e prevalentemente di tematiche inerenti al contrasto alla violenza di genere, ai diritti LGBTI+, alle Pari Opportunità;
- c) La/il Garante delle persone con disabilità;
- d) Il/la Sindaco/a o un/a suo/a Delegato/a se non attribuita delega assessorile alle Pari Opportunità o delega speciale a Consigliere/a Comunale.

La/il Presidente del Consiglio Comunale avvia il procedimento per la nomina della Commissione e lo conclude con proprio provvedimento di formale nomina e di contestuale convocazione della seduta di insediamento.

L'incarico non prevede retribuzione e quindi è ricoperto a titolo gratuito. Le/i componenti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercitano le proprie funzioni in attesa dell'insediamento della nuova Commissione.

Art.3

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione Pari Opportunità favorisce la divulgazione di normative, elabora progetti e formula proposte inerenti alla parità e le pari opportunità, in sinergia e collaborazione con il Consiglio e la Giunta Comunale.

La Commissione in particolare:

- a) svolge attività di ricerca sulla parità di genere nell'ambito comunale, e può richiedere consultazioni, audizioni, informazioni e acquisizione di documenti su materie e temi inerenti tale tema alle competenti autorità e/o Enti;
- b) iniziative volte a sviluppare la cultura delle pari opportunità e alla luce e alla difesa dei diritti delle donne (si allega rassegna delle leggi a tutela delle donne nelle norme dell'unione europea e della normativa nazionale e tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni);
- c) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione di genere rilevata e/o denunciata;
- d) promuove la partecipazione di tutte le persone senza alcuna distinzione di genere, alla vita politica ed alla gestione della Pubblica Amministrazione;
- e) promuove interventi volti a espandere l'accesso al mondo del lavoro senza alcuna distinzione di genere, incrementando le opportunità di formazione, collaborando alla attuazione di azioni definite con specifici programmi d'intervento di Organismi ed Enti Privati, secondo le direttive regionali, statali e comunitarie;
- f) esprime pareri consultivi sulle iniziative, progetti, atti amministrativi e programmatori dell'Amministrazione Comunale, inerenti alle tematiche di genere, previa condivisione con la Commissione di tali atti prima della presentazione e discussione in Consiglio Comunale e/o Giunta;
- g) promuove ed organizza manifestazioni pubbliche, convegni ed incontri sulle tematiche inerenti alla sfera delle Pari Opportunità e di genere;
- h) propone all'Amministrazione Comunale progetti da candidare per i finanziamenti pubblici per programmi e progetti inerenti alle pari opportunità;
- i) partecipa con una sua rappresentanza ai tavoli di concertazione organizzati in seno al settore Servizi Sociali per argomenti inerenti all'attività della Commissione Pari Opportunità;

- j) relaziona al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Presidente del Consiglio Comunale, almeno una volta all'anno, sulle iniziative assunte e sugli effetti registratisi.

Art.4

PRESIDENTE ED UFFICIO DI PRESIDENZA

Nella prima seduta utile, la Commissione elegge – nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e con voto limitato ad uno, la/il Presidente.

Con uguale, ma separata votazione, elegge una/un Vicepresidente, che sostituisce la/il Presidente in caso di assenza o impedimento.

La/Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- b) predispone l'ordine del giorno e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione. La capacità di proposta per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno è inoltre attribuita ad ogni singolo componente della Commissione;
- c) promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- d) nomina all'interno della Commissione un membro che disimpegni le funzioni di segreteria, curi la stesura dei verbali delle sedute, la corrispondenza e gli altri eventuali adempimenti, ricorrendo comunque al criterio della rotazione in ogni caso di indisponibilità del soggetto nominato.

Art. 5

ULTERIORI MODALITA'DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La convocazione della Commissione è inoltre disposta dal/la Presidente entro dieci giorni dalla richiesta da parte di un terzo dei componenti della Commissione.

Trascorso inutilmente tale termine, la Commissione può essere convocata dal/la Presidente del Consiglio Comunale, a seguito della richiesta della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Art.6

NORMA DI FUNZIONAMENTO

- 1) Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei propri componenti, ed i provvedimenti adottati a maggioranza dei votanti.
- 2) Trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per la riunione, la seduta si intende valida purché siano presenti almeno sette componenti.
- 3) Le inerenti determinazioni si intenderanno approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti.
- 4) Nel caso di dimissioni di uno o più componenti, o di decadenza di uno o più membri ai sensi del successivo art. 7, si determineranno le surrogazioni come segue:
 - a) ove la vacanza riguardi membri di cui al precedente art. 2 comma 1° lett. a) , opererà la modalità ivi stabilita, avendo riguardo al rapporto numerico tra maggioranza e minoranza;
 - b) ove la vacanza concerna membri di cui al precedente art. 2 comma 1° lett. b), la Conferenza dei Capo Gruppo procederà alla surroga nell'ambito delle candidature già in atti, pervenute a seguito del previgente avviso pubblico, e non utilmente selezionate in prima istanza. In assenza di siffatte istanze sarà emanato un nuovo avviso pubblico. Nelle more dell'espletamento delle procedure di integrazione di cui al comma 4°, la Commissione opererà validamente nel limite dei quorum di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo.

Art. 7

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

I componenti sono tenuti/i a partecipare alle sedute della Commissione.

In caso di assenza giustificata la inerente causale deve essere comunicata per iscritto o verbalmente alla Presidente o, in sua assenza, al/la Vicepresidente, prima della seduta.

Il componente che non partecipa alle sedute per tre volte di seguito in maniera ingiustificata decade automaticamente.